



COMUNE DI TELTI (Provincia di Sassari)



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Il Sindaco
Geom. Domenico Vittorio Pinducciu

Il Segretario Comunale
Dott. Fabio Fais

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giovanni Occhioni

Approvato con deliberazione di C.C. n. 27 del 10.06.2022

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni;
2. Il vigente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e successive modificazioni.

Art. 2
ALIQUOTE

1. Il Comune di Telti non prevede la differenziazione per scaglioni di reddito dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale IRPEF
2. La variazione dell'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF non può eccedere la misura massima stabilita dal legislatore, pari allo 0,8%;
3. Il Comune di Telti applica dal 01.01.2014 l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8%.
4. La Legge di bilancio 2022, n. 234 del 30 dicembre 2021, art. 1 commi 2 – 3 – 4, in materia di IRPEF prevede la revisione dell'imposta in riferimento agli scaglioni e alle detrazioni. In particolare al comma 7 ha disposto l'obbligo per i Comuni di provvedere, entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione a modificare gli scaglioni e le aliquote dell'Addizionale comunale IRPEF, al fine di conformarsi alla nuova articolazione che prevede 4 scaglioni anziché 5.

Art. 3
SOGGETTO PASSIVO E IMPONIBILE

1. L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche che al primo gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale hanno il domicilio fiscale nel Comune di Telti ed è determinata applicando l'aliquota dello 0,8% al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'addizionale stabilita è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 4
SOGGETTO ATTIVO

1. L'addizionale è dovuta al Comune di Telti.

Art. 5
RISCOSSIONE

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 6
LIMITE MINIMO DI VERSAMENTO

1. L'addizionale non è dovuta al di sotto dell'importo di € 20,00 (venti) annui.

Art. 7
SANZIONI

1. Il ritardo o omesso versamento dell'addizionale IRPEF è punito con l'applicazione della sanzione prevista dall' art. 13 del D.Lgs. 18/12/97 n. 471.

Art. 8
ESENZIONI

1. Sono esclusi dall'applicazione dell'addizionale comunale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore a € 10.000,00 (diecimila/00).
2. Oltre l'esenzione indicata al comma 1 non sono previste ulteriori agevolazioni riduzioni ed esenzioni.

Art. 9
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dall'1.1.2022 ai sensi dell'art. 52 del DLgs. 15.12.1997 n. 446.

Art. 10
DISPOSIZIONI FINALI

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 15 bis del D.L. n. 34/2019, il presente regolamento sarà inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione entro il 20 dicembre nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni normative vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.